

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1112 del 07/03/2019
Oggetto	RINNOVO PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA E MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 623, RICHIEDENTE FLAVIO FERIOLI. PROC. CODICE FE04T0084/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1148 del 07/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA E MANUFATTO PER SCARICO IN ALVEO IN COMUNE DI FERRARA, VIA COMACCHIO 623, RICHIEDENTE FLAVIO FERIOLI. PROC. CODICE FE04T0084/18RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- gli artt. 2946, 2947, 2948, 2041 e 2043 C.C.;
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del

demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite alle Strutture territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 27/11/2018 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 01/01/2019;

Viste:

-la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 898 del 01/02/2007 (Prat. n. FE04T0084) con la quale si rilasciava concessione al Sig. Flavio Ferioli, nato a Ferrara il 26/09/44 C.F.: FRLFLV44P266916K, per occupazione di aree demaniali con rampa carrabile e manufatto per scarico in destra del Po di Volano, via Comacchio 623, località Cocomaro di Cona nel Comune di Ferrara, aree censite catastalmente al Foglio 233 mappali 72 e 336 (fronte) del Comune medesimo, con scadenza il 31/01/2019. La medesima determinazione affermava inoltre che tale concessione veniva riconosciuta per diritto di insistenza, essendo il sig. Falvio Ferioli titolare di precedente

concessione rilasciata dall'Amministrazione del Demanio all'epoca competente in materia;

-l'istanza presentata in data 22/02/2018, assunta al protocollo PGFE/2018/2185 - pratica n. FET040084/18RN01, dal concessionario Sig. Flavio Ferioli C.F. FRLFLV44P266916K, con la quale viene richiesto il rinnovo della sopra citata concessione demaniale per occupazione di un'area del demanio idrico con rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e con manufatto di scarico di acque depurate in alveo;

-la richiesta di pareri effettuata dalla competente SAC, con prot. PGFE/2018/5055 del 02/05/2018 all'ARSTPC, Servizio Area Reno e Po di Volano - Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ed al Comune di Ferrara, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

Dato atto:

-della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 114 del 02/05/2018 e dell'assenza di opposizioni o osservazioni nel termine di 30 (trenta) giorni;

-del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1656 del 15 maggio 2018 dalla sopra citata ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano, protocollato presso la competente SAC in data 17/05/2018 con prot. PGFE/2018/5897, espresso in senso favorevole con prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-dei nulla osta espressi dai Servizi Ambiente e Pianificazione Territoriale del Comune di Ferrara, rispettivamente con note prot. 60021 del 15/05/2018 e prot. 67096 del 29/05/2018, protocollate presso la competente SAC in data 15/05/2018 con prot. PGFE/2018/5762 e 30/05/2018 con prot. PGFE/2018/6438;

Dato atto altresì della sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui sopra, accettato per presa visione a firma del subentrante in data 19/02/2019e agli atti del competente SAC;

Considerato che:

-l'importo relativo alle spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione in oggetto è stabilito in € 75,00 ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

-il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della citata L.R. 7/2004 e s.m.i., della DGR 913/2009 che ha effettuato una riduzione del canone per le rampe carrabili costituenti unico accesso alla proprietà e della D.G.R. 469/2011 che ha ridefinito i canoni per gli scarichi in base al diametro del tubo, è definito per il 2019 in € 209,74, comprensivo della rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT, da applicarsi a partire dal 2016, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e fatti salvi eventuali aggiornamenti o rideterminazioni dell'importo da effettuarsi mediante apposita DGR;

-il deposito cauzionale a suo tempo quantificato, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, in € 275,00 nella determinazione n. 898/2007, è stato versato sul ccp n. 00367409 in data 26/02/2007 dal concessionario. Tale cauzione di € 275,00 rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio;

-a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione, il Sig. Flavio Ferioli non risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione per gli anni 2001, 2003, 2004, 2005, quota parte per il 2006 di € 125, canoni da corrispondere comprensivi del pagamento degli interessi di legge per una somma totale di € 1.371,59;

-il sig. Flavio Ferioli è tenuto altresì al pagamento del canone relativo all'annualità 2019 e valido fino al 31/12/2019 per una quota parte di 11/12 pari ad € 191,35, avendo già corrisposto il canone per il periodo 01/02/2018 -31/01/2019; il versamento di tale canone risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. n. 7/2004;

Preso atto che:

-il concessionario ha presentato l'attestazione del versamento:

- dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/02/2018 dovuto per le spese istruttorie;
- dell'importo di € 191,35, eseguito in data 26/02/2019 quale canone anticipato di concessione relativo all'annualità 2019, quota parte di 11/12;

-a seguito di nota inviata da ARPAE, prot. PG/2019/18201 del 04/02/2019, con cui si richiedeva il pagamento dei canoni pregressi per gli anni 2001, 2003, 2004, 2005, quota parte per il 2006 di € 125 pari a € 1.371,59, il concessionario, con istanza del 12/02/2019, assunta a prot. PG/2019/30788 del 25/02/2019, ha dichiarato di avvalersi, ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, del diritto di prescrizione dei canoni pregressi per scadenze anteriori all'ultimo quinquennio;

-in accoglimento della prescrizione quinquennale il competente SAC ha riformulato il calcolo degli importi da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, escludendo la riscossione dei canoni pregressi per gli anni 2001, 2003, 2004, 2005, quota parte per il 2006, per cui il concessionario per il pregresso è tenuto al mero pagamento degli adeguamenti ISTAT sui canoni successivi al 2016 per un totale di € 2,06;

Ritenuto quindi che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal sig. Flavio Ferioli con le prescrizioni di cui al seguente dispositivo;

Attestata la regolarità amministrativa;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;

DETERMINA

1) di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Flavio Ferioli, nato a Ferrara il 26/09/44 - C.F.: FRL-FLV44P266916K, la concessione demaniale per occupazione con rampa carrabile e manufatto di scarico per acque depurate in sponda destra del Po di Volano, via Comacchio 623 in Comune di Ferrara, area censita catastalmente al al Foglio 233, map-pali 72 e 336 (fronte) del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in

merito, alla competente SAC entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dal 01/02/2019 e la sua scadenza è fissata al 31/12/2030 e che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo alla competente SAC e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2. di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria stabilito in € 75,00, è stato versato dal concessionario in data 20/02/2018 sul c.c.p. n.14931448 ed introitato sul Capitolo 04615 di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

4. di dare atto altresì che il Sig. Flavio Ferioli è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, a seguito dell'accoglimento della prescrizione quinquennale di cui in parte narrativa, ma è tenuto a versare, in sede di corrispondenza del canone relativo al 2020, la somma di € 2,06 per gli adeguamenti ISTAT dovuti;

5. di stabilire che il canone annuale è fissato in € 209,74 per l'anno 2019, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e la L.R. 2/2015;

6. di stabilire che i canoni annuali successivi dovranno essere rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT (FOI) e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7. di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà corrispondere i canoni annui successivi entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione e di effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

8. di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22 Dicembre 2009 n.24;

9. di dare atto che il concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato fissato solo per l'anno 2019 in € 191,35, quale quota parte di 11/12, in data 26/02/2019 mediante c.c.p. Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

10. di dare atto che la cauzione, quantificata in € 275,00 ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e versata a suo tempo dal concessionario rimarrà depositata a garanzia del presente titolo concessorio. Tale cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

12. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13. di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della SAC ARPAE di Ferrara e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso;

15. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, a favore del Sig. Flavio Ferioli, C.F. FRLFLV44P266916K - pratica FE04T0084/18RN01:

Art. 1 - Oggetto

Il Sig. Flavio Ferioli, nato a Ferrara il 26/09/44 - C.F.: FRLFLV44P266916K, è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico, con rampa carrabile e manufatto di scarico per acque depurate diam. 220 mm, in sponda dx del Po di Volano, in via Comacchio 623, località Cocomaro di Cona, comune di Ferrara.

L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al Foglio 233, mappali 72 e 336 (fronte) del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

2. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

3. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

4. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a

monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

5. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

6. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'ARSTePC - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

7. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano.

8. Il concessionario è consapevole che l'area dove insiste la rampa ed il manufatto di scarico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

9. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'A.R.S.T. e P.C. non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

10. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

11. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

12.L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;
- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Amministrazione concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;
- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati alle pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo di provocarne altri;
- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione concedente non disponga diversamente,

del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessata. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di Polizia Idraulica.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.